

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE 1  
SENTENZA 26566/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente  
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere  
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere  
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere  
Dott. ACIERNO Maria - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:  
SENTENZA

sul ricorso 7198-2013 proposto da:  
MINISTERO DELL'INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;  
- ricorrente -

contro  
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS),  
che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;  
- controricorrente -

avverso la sentenza n. 64/2012 V.G. della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA del 20/07/2012, depositata il 13/08/2012;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;  
udito l'Avvocato (OMISSIS) (Avvocatura) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti e

chiede  
l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato (OMISSIS) difensore del controricorrente che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;  
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha chiesto il rigetto del ricorso.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Bologna respingeva l'impugnazione proposta dal Ministero degli Interni avverso la pronuncia del giudice di primo grado che aveva disposto in ordine alla domanda di protezione internazionale del cittadino pakistano (OMISSIS), la trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 5, comma 6 dovuti alle condizioni di salute del richiedente, rigettando le domande relative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

A sostegno della decisione assunta, per quel che interessa la Corte osservava che il Ministero dell'Interno appellante erroneamente aveva dedotto che il Tribunale avesse ricondotto le condizioni di salute del cittadino pakistano nell'ambito del Decreto Legislativo n. 251 del 2007, articolo 14 ammettendolo alla protezione sussidiaria dal momento che il giudice di primo grado aveva accolto soltanto la domanda subordinata relativa al diritto al rilascio di un permesso umanitario.

Ugualmente non condivisibile, secondo la Corte d'Appello la censura avente ad oggetto il riconoscimento da parte del Tribunale di un diritto di asilo fuori dei casi previsti dalla legge, atteso che la possibilità di riconoscere il diritto ad un permesso per motivi umanitari è espressamente prevista dal Decreto Legislativo n. 25 del 2008, articolo 32.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno affidato a due motivi. Nel primo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 251 del 2007, articolo 14 per insussistenza dei requisiti richiesti dalla norma per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto in contrasto con le statuizioni della pronuncia impugnata che, confermando la pronuncia di primo grado, sono state circoscritte, entro gli stretti limiti del devolutum, al riconoscimento del diritto ad un permesso umanitario, avente caratteristiche e requisiti diversi dalla misura tipica della protezione sussidiaria (Cass. 4139 e 24544 del 2011).

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articoli 5, 6, 19, 20 e 34 per avere la Corte d'Appello ritenuto che sussistessero le condizioni per il rilascio di un permesso umanitario, nonostante la disciplina normativa del Decreto Legislativo n. 251 del 2007 abbia ritagliato ai permessi umanitari uno spazio applicativo molto limitato. In particolare deduce la parte ricorrente che se i fatti narrati non integrano astrattamente le condizioni richieste per le misure tipiche, non consentono il rilascio di un permesso di natura umanitaria. A conferma di questo assunto milita il Decreto Legislativo n. 251 del 2007, articolo 34 che prevede la conversione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo, in permessi per protezione sussidiaria. Aggiunge la parte ricorrente che anche a voler riconoscere ai permessi umanitari una propria autonomia, ai fini del rilascio non è sufficiente una condizione d'instabilità od insicurezza del paese ma occorre che si verifichino le condizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 19, comma 1.

Ribadisce inoltre con riferimento ai motivi di ricorso in appello che non si ravvisano le dedotte ragioni per il riconoscimento delle misure tipiche ed infine che non esiste un generico diritto d'asilo che prescinde dagli specifici requisiti richiesti dalla legge. Pertanto in questo contesto normativo non è comprensibile il rilievo decisivo attribuito alla patologia del ricorrente.

Il secondo motivo è in parte inammissibile in parte manifestamente infondato. Deve essere ritenuto inammissibile per le parti dell'articolata censura che mirano a contrastare il ricorso in appello e non la decisione impugnata. È manifestamente infondato per la parte in cui ritiene che le condizioni di applicazione delle misure tipiche e del permesso umanitario siano sostanzialmente le stesse, senza considerare che le misure di carattere umanitario hanno carattere atipico e residuale da accertarsi caso per caso. In particolare tale natura si riscontra nelle situazioni c.d. vulnerabili che possono avere l'eziologia più varia e non devono necessariamente discendere come un "minus" dai requisiti delle misure tipiche del rifugio e della protezione sussidiaria. Peraltro la riconducibilità della grave situazione di salute del richiedente (epatite C) in una situazione di vulnerabilità tutelabile in sede umanitaria non trova specifica censura nell'elaborato secondo motivo di ricorso. Deve osservarsi peraltro che secondo i più recenti orientamenti di questi Corte, il diritto di asilo previsto nell'articolo 10 cost., comma 3, trova la propria attuazione normativa proprio nel sistema plurale delle misure di protezione internazionale. Afferma al riguardo la pronuncia n. 10686 del 2012 "Il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 5, comma 6". Ne consegue che l'autonomia delle condizioni per il rilascio di un permesso per motivi umanitari è del

tutto coerente anche con l'interpretazione della norma costituzionale fornita dalla giurisprudenza di legittimità e non costituisce, come afferma il ricorrente, la conseguenza dell'esistenza di un "generico" diritto d'asilo. Infine la natura giuridica ed il contenuto delle misure di carattere umanitario, non può trarsi dal Decreto Legislativo n. 25 del 2008, articolo 34 che ha esclusiva funzione di norma transitoria. La pronuncia n. 4139 del 2012, superando un precedente orientamento ha infatti affermato in ordine alla sostanziale distinzione tra le condizioni della protezione sussidiaria e del permesso umanitario : "Tale coincidenza di requisiti, pur essendo riconosciuta espressamente dalla previsione della convertibilità, al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, dei permessi umanitari preesistenti in protezione sussidiaria, ai sensi del Decreto Legislativo n. 251 del 2007, articolo 34 non esclude, nell'attuale sistema delle misure di protezione internazionale, la tutela residuale costituita dal rilascio di permessi sostenuti da ragioni umanitarie o diverse da quelle proprie della protezione sussidiaria o correlate a condizioni temporali limitate e circoscritte, come previsto dal Decreto Legislativo n. 25 del 2008, articolo 32, comma 3, ai sensi del quale le Commissioni territoriali, quando ritengano sussistenti gravi motivi umanitari (evidentemente inidonei ad integrare le condizioni necessarie per la protezione sussidiaria) devono trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno. In conclusione le situazioni di vulnerabilità che possono dar luogo alla richiesta di rilascio di un permesso per motivi umanitari da parte delle Commissioni territoriali o del giudice in sede di giudizio d'impugnazione,

costituiscono un catalogo aperto non necessariamente fondato sul fumus persecutionis o sul pericolo di danno grave per la vita o l'incolumità psicofisica secondo la declinazione del Decreto Legislativo n. 251 del 2007, articolo 14.

Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese di lite.

Al presente procedimento si applica la Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della con il quale è stato modificato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 mediante l'inserimento del seguente comma 1 quater.

"Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis".

Tale norma ai sensi della citata Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 18 si applica ai procedimenti "iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della seguente legge" Poiché il complesso normativo in questione (Legge di stabilità 2012) è entrato in vigore il 1/1/2013, la nuova disposizione contenuta nel precedente comma 17 deve ritenersi vigente a partire dal 31 gennaio 2013.

Ritiene questa Corte che la specifica destinazione della norma alle impugnazioni, unita all'utilizzazione dell'espressione "procedimenti iniziati" invece che "ai giudizi instaurati" come contenuto nella Legge n. 69 del 2009, articolo 58, comma 1 con riferimento a numerose modifiche processuali introdotte con tale legge, induce a ritenere applicabile la nuova disciplina normativa contenuta nella Legge di stabilità n. 228 del 2012 alle impugnazioni iniziate dal trentesimo giorno successivo (31 gennaio 2013) all'entrata in vigore della legge medesima (1/1/2013) e non ai procedimenti ex novo incardinati a partire dal primo grado da tale data.

Nella specie il rigetto integrale del ricorso determina l'applicazione della nuova disciplina normativa, non essendo il procedimento di protezione internazionale escluso dal pagamento del contributo unificato, nei limiti indicati dalla legge.

Deve pertanto darsi atto della sussistenza dei presupposti di applicazione della norma e dell'obbligo di pagamento di quanto previsto dal momento del deposito della presente pronuncia.

P.Q.M.  
LA CORTE

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento in favore della parte contro ricorrente che liquida in euro 3000,00 per compensi; euro 100,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Da atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del Decreto del Presidente della

Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater introdotto dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17. L'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.